

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 219 DEL 19.06.2017

OGGETTO: AFFARI LEGALI – TRIBUNALE DI BIELLA – SIG.RA H. E. – AZIONE CIVILE EX ART. 44 D. LGS. 286/1998, ART. 4 D. LGS. 215/2003 E ART. 28 D. LGS. 150/2011 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno duemiladiciassette il sedici del mese di giugno alle ore 14,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE		X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

AFFARI LEGALI – TRIBUNALE DI BIELLA – SIG.RA H. E. – AZIONE CIVILE EX ART. 44 D. LGS. 286/1998, ART. 4 D. LGS. 215/2003 E ART. 28 D. LGS. 150/2011 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la sig.ra H. E. ha presentato ricorso al Tribunale di Biella (R.G. n. 166/2017) per l'attivazione di un'azione civile contro la discriminazione, nei confronti dell'INPS e del Comune di Biella, ai sensi dell'art. 44 D. Lgs 286/1998, art. 4 D. Lgs 215/2003 e art. 28 D. Lgs 150/2011;
- il ricorso trova origine nel diniego opposto dal Comune di Biella in data 10.06.2016 alla richiesta formulata dalla sig.ra H. E. per la concessione a suo favore dell'assegno di maternità comunale ai sensi dell'art. 66 della Legge 448/98 e ss.mm.ii.;
- il diniego opposto dal Comune è conforme alle disposizioni di legge vigenti, le quali prescrivono, per i cittadini non comunitari, l'ulteriore requisito del possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo a tempo indeterminato ai fini della concessione dell'assegno di maternità comunale e tale requisito non risulta in possesso dalla sig.ra H. E.;
- il Tribunale di Biella, con decreto del 10.05.2017 ha fissato per il 18.07.2017 l'udienza per la comparizione delle parti;
- il Settore Servizi Sociali del Comune, con nota prot. n. 30444 del 09.06.2017 ha ritenuto necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune nel procedimento di cui trattasi;
- il Comune non ha un Ufficio di Avvocatura ma, cogliendo l'opportunità offerta dall'art. 86 cpc, intende procedere alla difesa personale, senza il ministero di altro difensore, dal momento che il Sindaco/legale rappresentante è anche un avvocato legalmente esercente la professione;

Visti gli artt. 39 e 43 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al Tribunale di Biella a seguito del ricorso (R.G. n. 166/2017) depositato da H. E. meglio descritto in premessa;
2. di dare mandato al Sindaco, avvocato Marco Cavicchioli di stare in giudizio personalmente in nome e per conto del Comune di Biella, senza il ministero di altro difensore, ai sensi dell'art. 86 cpc;

3. di dare atto che dalla presente deliberazione non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;
 4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-